



STATUTO DELLA FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE

Art.1

Denominazione, sede e scopi della Fondazione

1. E' istituita la Fondazione denominata "Parco Archeologico di Classe-RavennAntica", in esecuzione del Protocollo di intenti sottoscritto il 5 dicembre 1997 dal Comune di Ravenna, dall'Università degli Studi di Bologna, dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna, dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici per la province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini, dall'Archidiocesi di Ravenna-Cervia, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.
2. La Fondazione ha sede in Ravenna, via Gordini, 27
3. Gli scopi della Fondazione sono:
 - garantire un'adeguata conservazione e fruizione pubblica dei beni culturali conferiti e/o dati in concessione o in uso;
 - migliorare la fruizione pubblica dei beni culturali conferiti, e/o dati in concessione o in uso, garantendone nel contempo l'adeguata conservazione;
 - attuare la integrazione delle attività di gestione e valorizzazione dei beni culturali conferiti e/o dati in concessione o in uso, con quelle riguardanti i beni conferiti dagli altri partecipanti alla Fondazione, incrementando nel territorio i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione;
 - realizzare forme di valorizzazione del patrimonio musivo, nazionale ed internazionale anche con interventi di restauro dei beni .
4. La Fondazione si propone in particolare di provvedere, per finalità di utilità generale, alla valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico e storico costituito dal sito dell'antica città di Classe, dalla Basilica di Sant'Apollinare in Classe, dalla Domus dei Tappeti di Pietra , dalla Chiesa di Sant'Eufemia, dalla Chiesa di San Nicolò e in particolare si propone di provvedere alla sua conservazione e alla sua manutenzione, alla cura della sua esposizione al pubblico, alla promozione della ulteriore ricerca storico-archeologica e ad ogni altra attività connessa.

Art. 2

Modalità di conseguimento degli scopi

1. Per conseguire i propri scopi la Fondazione:
 - a) dà vita ad un Museo Archeologico e del Mosaico Antico, e destina a sede di esso l'immobile costituito dall'ex Zuccherificio di Classe, facente parte della dotazione patrimoniale della Fondazione per l'apporto del Comune di Ravenna, previa autorizzazione ai sensi del DPR 07.09.2000 n. 283, art. 7 e seguenti, ed il cui progetto definitivo ed esecutivo fa parte della dotazione patrimoniale della Fondazione per l'apporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna;
 - b) si avvale altresì dei locali di proprietà del Comune di Ravenna denominati Domus dei Tappeti di Pietra, tramite conferimento in proprietà, o conferimento in concessione, o convenzione per l'utilizzazione;
 - c) stipula apposita convenzione con l'Archidiocesi di Ravenna-Cervia avente ad oggetto la concessione in uso alla Fondazione, per il conseguimento dei fini propri di questa, della chiesa di Sant'Eufemia;
 - d) si potrà avvalere secondo le modalità di legge dell'apporto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in forza del quale la Direzione Regionale per i Beni Culturali dell'Emilia-Romagna:
 - concede in uso alla Fondazione, per il conseguimento dei fini propri di questa, la Basilica di Sant'Apollinare in Classe;
 - concede in uso alla Fondazione per il conseguimento dei fini propri di questa, le aree archeologiche e gli immobili demaniali già direttamente gestiti nel sito archeologico di Classe, il materiale archeologico da questo proveniente ed eventuali rinvenimenti futuri, nonché il compendio musivo della Domus dei Tappeti di Pietra;
 - svolge attività di direzione dei lavori di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria della Basilica di Sant'Apollinare in Classe, di qualunque provenienza siano gli stanziamenti;
 - svolge attività di coordinamento e supervisione dei lavori della Chiesa di Sant'Eufemia ed annessi ambienti;
 - gestisce i fondi relativi a tutti i predetti lavori di restauro e di destinazione funzionale, stanziati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e ad essa affidati;
 - programma, tramite il proprio personale scientifico, l'attività di ricerca;
 - collabora con la Fondazione, tramite il proprio personale scientifico, per il conseguimento dei fini propri della Fondazione medesima;
 - e) stipula apposita convenzione con l'Università di Bologna avente ad oggetto:
 - la collaborazione alla Fondazione, per il conseguimento di fini propri di questa, del personale scientifico e delle strutture di ricerca del Dipartimento di Archeologia e del Dipartimento di Storie e Metodi per la Conservazione dei Beni Culturali nell'ambito di programmi che

- prevedano anche specifiche attività formative, di concerto con le Soprintendenze interessate;
- l'organizzazione, da parte della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali e della Facoltà di Lettere e Filosofia, di concerto con la Fondazione e con le Soprintendenze interessate, di corsi di preparazione storica e di esercizio pratico dei propri studenti per lavori sul campo.
2. Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione può anche stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici e privati, anche per lo svolgimento di accessorie attività commerciali, esercitandole direttamente o, in accordo con le Soprintendenze interessate, secondo le modalità di legge, per il tramite di società da essa partecipate, che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione, oppure per il tramite di licenziatari o concessionari. In particolare può organizzare nel sito archeologico di Classe, nella Domus dei Tappeti di Pietra e nei siti che acquisirà successivamente a qualunque titolo, servizi aggiuntivi fatti salvi i rapporti giuridici eventualmente in essere con soggetti terzi all'atto della concessione in uso. Può altresì partecipare alle procedure concorsuali per la gestione di servizi aggiuntivi relativi ad altri beni ai fini di un miglior perseguimento degli scopi statutari.

Art.3

Membri della Fondazione.

1. I membri della Fondazione si distinguono in:
 - a) fondatori
 - b) partecipanti

Art. 4

Fondatori

1. Sono fondatori il Comune di Ravenna, la Provincia di Ravenna, l'Archidiocesi di Ravenna-Cervia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, l'Università degli Studi di Bologna, qualora al momento della costituzione della Fondazione conferiscano i trasferimenti patrimoniali previsti dall'art. 2 o effettuino conferimenti in danaro, per un importo di almeno EURO 129.114,22 o che si impegnino ad apportare per almeno un quadriennio non meno di EURO 51.645,69 all'anno.

ART. 5

Partecipanti

1. Alla Fondazione possono partecipare:
 - a) Enti pubblici,

b) Persone giuridiche private.

2. La partecipazione è subordinata all'assunzione di impegno, da parte di tutti i soggetti di cui al comma 1, a rispettare integralmente le norme del presente statuto, a condividere le finalità e i programmi della Fondazione e a contribuire al fondo di dotazione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e misure stabilite dal consiglio.

3. La qualifica di partecipante è attribuita dal consiglio a maggioranza dei due terzi dei propri componenti

4. Il consiglio, su proposta del Presidente, può decidere con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti, l'esclusione dalla Fondazione di partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto.

5. I partecipanti possono recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte nella misura e con le modalità stabilite dal consiglio.

ART.6

Rapporti con il Ministero, con la Direzione Regionale per i Beni Culturali dell'Emilia-Romagna e con le Soprintendenze

1. La Fondazione, nel rispetto del ruolo e delle competenze proprie attribuite dal Codice per i Beni Culturali al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali dell'Emilia-Romagna, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna, opera al fine di conseguire gli obiettivi di cui al Protocollo d'intenti richiamato al precedente art.1 e auspica l'ingresso del Ministero nella sua compagine.

Art. 7

Organizzazione della Fondazione

1. L'organizzazione della Fondazione è conformata al principio della distinzione tra organi con funzione di indirizzo, di amministrazione, di consulenza scientifica e di controllo.

2. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- la Giunta Esecutiva;

- il Comitato Scientifico;
 - il Collegio dei revisori dei conti.
3. I componenti degli organi della Fondazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
4. Sono uffici della Fondazione il Direttore e la Segreteria amministrativa.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo della Fondazione.
2. Ne sono membri i legali rappresentanti, dei fondatori, o loro delegati, di cui all'art. 4.
3. Altri dieci membri del Consiglio sono scelti fra eminenti personalità del mondo della cultura e sono nominati come segue:
 - 2 dal Comune di Ravenna,
 - 1 dalla Provincia di Ravenna,
 - 1 dall'Archidiocesi di Ravenna-Cervia,
 - 1 dal Rettore dell'Università di Bologna,
 - 2 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna
 - 1 dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
 - 1 d'intesa dai partecipanti pubblici
 - 1 d'intesa dai partecipanti privati
4. Il membro che per qualsiasi causa cessa in anticipo dalla carica è sostituito su designazione dell'ente o del fondatore che ha designato il membro cessato.

Art. 9

Competenza e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione:
 - a) elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;
 - b) nomina i componenti della Giunta Esecutiva, del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) approva il bilancio di esercizio della Fondazione;

- d) nomina il direttore generale della Fondazione, scegliendo persona dotata di comprovate capacità manageriali;
 - e) delibera sulla amministrazione straordinaria della Fondazione;
 - f) approva le modificazioni statutarie;
 - g) approva, su proposta della Giunta Esecutiva e sentito il Comitato Scientifico, i programmi poliennali di attività della Fondazione, previa verifica della loro compatibilità con il bilancio dell'esercizio in corso e con le disponibilità finanziarie previste per gli esercizi futuri ai quali il programma di attività si estende;
 - h) delibera, sentito il Comitato Scientifico, sulla organizzazione di convegni, mostre, esposizioni e manifestazioni in genere;
 - i) delibera sulla concessione di licenze diverse da quelle rilasciate ai fondatori a norma dell'art. 2, comma 2°, determinandone la durata e il corrispettivo dovuto dal licenziatario.
 - j) delibera sulle altre materie ad esso attribuite dallo Statuto;
 - k) può deliberare in merito a compensi ai membri della Giunta Esecutiva e del Comitato Scientifico.
 - l) delibera in merito alla ammissione dei soggetti partecipanti alla Fondazione e alle altre materie inerenti di cui all'art. 5.
Per gli atti di ordinaria amministrazione la rappresentanza della Fondazione può essere dal Consiglio di Amministrazione conferita al direttore generale;
2. Il consiglio è convocato dal Presidente, su ordine del giorno predisposto dalla Giunta Esecutiva, almeno due volte all'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta, con indicazione delle materie da trattare, uno dei suoi membri di diritto oppure due dei membri designati a norma del comma 3 dell'articolo precedente.
 3. L'avviso di convocazione, recante l'indicazione delle materie all'ordine del giorno e del luogo della riunione, è comunicato anche a mezzo di sistemi telematici almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta.
 4. I membri di diritto possono, in caso di impedimento personale, farsi rappresentare in Consiglio da chi può farne le veci nelle rispettive amministrazioni.
 5. Il Consiglio è legalmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Le proposte di modificazioni statutarie sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.
7. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale, che funge da segretario e cura il verbale delle sedute; partecipano altresì i componenti del Collegio dei revisori dei conti.
8. La carica di Consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno fuori sede.

Art. 10

Il Presidente

1. Il Presidente promuove l'attività della Fondazione e ne ha la legale rappresentanza, anche in giudizio.
2. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, la Giunta Esecutiva; vigila, con l'ausilio del direttore generale, sulla esecuzione delle deliberazioni consiliari e della giunta esecutiva e presenza di diritto alle riunioni del Comitato Scientifico.
3. Il Presidente inoltre cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno dei programmi e delle iniziative della Fondazione.
4. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Art. 11

La Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è l'organo di gestione attiva, di proposta e di impulso della Fondazione. Si compone del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione, e di altri cinque membri, eletti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno, avendo cura che fra essi figurino almeno un esperto nella gestione aziendale.
2. La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza dei suoi componenti:
 - sull'amministrazione ordinaria della Fondazione;

- sul progetto di bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
 - su una relazione annuale di attività, da sottoporre all'esame del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico;
 - sulla pianta organica del personale della Fondazione e, nel quadro di essa, sulla assunzione dei dipendenti e sulla gestione del loro rapporto di lavoro;
 - sui progetti di programmi poliennali di attività della Fondazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
 - su ogni altra materia attinenti al perseguimento degli scopi della Fondazione, che non sia riservata al Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 6.
 - su materie ad essa delegate dal Consiglio di Amministrazione.
3. Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale della Fondazione, che funge da segretario e cura il verbale delle sedute; partecipano altresì i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 12

Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è l'organo di consulenza culturale e scientifica della Fondazione e si compone di sette membri.
2. Sono membri di diritto del Comitato il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna, il Soprintendente per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna e il Soprintendente per i Beni Architettonici e Ambientali di Ravenna. Gli altri quattro membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e sono scelti, anche in ambito internazionale, fra le più eminenti personalità della cultura nei settori dell'archeologia, dell'architettura, della storia dell'arte e della storia antica e medioevale. Di questi, due vengono scelti d'intesa con l'Università degli Studi di Bologna.
3. Il Comitato Scientifico dura in carica quattro anni coincidente con la durata del Consiglio di Amministrazione e i propri membri sono rinnovabili.
4. Il Comitato Scientifico elegge nel proprio seno il Presidente e il Segretario.
5. Il Comitato Scientifico:
 - esamina la relazione annuale di attività della Fondazione e, prima che siano sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione, i programmi poliennali di attività predisposti dalla Giunta esecutiva;
 - esamina progetti di convegni, mostre, esposizioni e manifestazioni in genere;
 - formula proposte al Consiglio di amministrazione;

- esprime pareri obbligatori e non vincolanti per ciò che attiene all'indirizzo culturale e scientifico delle attività della Fondazione.
6. Il Comitato Scientifico è convocato dal suo presidente ed è legalmente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel *quorum* deliberativo è computato il voto espresso per corrispondenza dai membri impediti di partecipare personalmente alla seduta.
 7. Ai membri del Comitato Scientifico sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno fuori sede.

Art. 13

Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri designati uno dalla Provincia di Ravenna e due dal Comune di Ravenna nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentiti gli enti fondatori, e scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili della Provincia di Ravenna. All'atto della nomina viene individuato il componente con funzioni di presidente.
2. Il Collegio esercita il controllo sulla amministrazione della Fondazione; accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza dei criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del codice civile; allega una propria relazione al progetto di bilancio di esercizio, nella quale riferisce al Consiglio di Amministrazione sui risultati di esercizio e formula osservazioni e proposte sulla sua approvazione.
3. Il Collegio informa immediatamente gli organi della Fondazione, di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione, ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle fondazioni.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme degli art. 2399, 2403, 2403 *bis*, 2404 e 2407 del codice civile.

Art. 14

Il Direttore

1. Il Direttore della Fondazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9 lett. d), svolge compiti di gestione nonché di proposta ed impulso in relazione agli obiettivi e ai programmi di attività dell'ente.

2. In particolare spetta al Direttore:
 - a) la predisposizione dei programmi e degli obiettivi da sottoporre annualmente all'approvazione del Consiglio;
 - b) la predisposizione del bilancio annuale di esercizio;
 - c) la predisposizione dei regolamenti interni per il funzionamento operativo della Fondazione.
 - d) La direzione ed il coordinamento del personale della Fondazione.
3. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio, della Giunta esecutiva e del Comitato Scientifico.

Art. 15 **Personale**

1. La Fondazione si avvale di personale proprio in funzione delle esigenze scaturenti dalle proprie attività istituzionali.
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalle norme del Codice Civile, dalla legislazione sul lavoro subordinato e dal contratto collettivo di settore.

Art . 16 **Patrimonio della Fondazione**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - dall' immobile apportato dal Comune di Ravenna e destinato a sede del Museo Archeologico e del Mosaico Antico;
 - dagli apporti in danaro eseguiti dai fondatori al momento della costituzione o successivamente;
 - dalle utilità patrimoniali derivanti alla Fondazione dalla esecuzione degli apporti e delle convenzioni di cui all'art. 2;
 - dagli avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di amministrazione, siano portati a patrimonio;
 - da beni ricevuti in donazione, eredità o legato.

Art . 17

Criteri di gestione

1. La Fondazione opera secondo criteri di economicità ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio.
2. La Fondazione provvede ai suoi compiti con:
 - a) i redditi del patrimonio;

- b) i contributi del Ministero, delle regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici;
 - c) contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di soggetti privati, italiani e stranieri;
 - d) proventi di gestione e ricavi derivanti da attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse;
 - e) altre entrate, derivanti dall'esercizio delle attività indicate ai successivi commi 3 e 4.
 - f) contributi annuali di partecipazione dei fondatori e dei partecipanti (nella misura stabilita annualmente in sede di redazione del bilancio di previsione);
3. La Fondazione può, previa autorizzazione dei fondatori, costituire o partecipare a società che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.
 4. La Fondazione può altresì svolgere direttamente i servizi previsti all'art. 117 del d.l.g.s. 22 gennaio 2004 n.42.
 5. Deve tendere a coprire i costi ordinari di gestione con i ricavi derivanti dalle proprie attività e, in particolare, con le entrate procurate dai visitatori paganti del Parco e del Museo, con gli introiti di mostre, esposizioni e manifestazioni in genere, con i proventi delle attività commerciali esercitate in conformità dell'art. 2, comma 2°, con i corrispettivi delle licenze e delle sponsorizzazioni, oltre che con le rendite del proprio patrimonio.

Art. 18 **Scritture contabili e Bilancio**

1. L'esercizio della Fondazione ha durata annuale e si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Il bilancio di esercizio deve uniformarsi, per quanto possibile, ai criteri dettati dal codice civile per il bilancio della società di capitali. Esso è quindi redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili, fatto salvo l'utilizzo di schemi specifici per gli enti privi di scopo di lucro.
3. La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'articolo 2214 del Codice Civile, oltre ai documenti ovvero registri previsti e richiesti dalla normativa tributaria e previdenziale. La Fondazione predispone contabilità separate per le attività di impresa esercitate direttamente.
4. La Fondazione non può in alcun caso distribuire o assegnare quote di utili o di patrimonio o qualsiasi altra forma di utilità economica.

Art. 19

Devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento per qualunque causa della Fondazione, i beni conferiti in proprietà a titolo gratuito dai soggetti fondatori e partecipanti, verranno devoluti ai soggetti conferenti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento dello scioglimento.
2. I beni culturali concessi in uso torneranno nella piena disponibilità dei soggetti concedenti.
3. Il restante patrimonio verrà devoluto al Comune di Ravenna perché venga destinato ad analoghe finalità culturali.

ART.20

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.